



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

Milano, 9 dicembre 2013

INARCASSA- Informativa dicembre 2013

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) non assicura la copertura economica finanziaria del gettito proveniente dall'obbligo contributivo verso Inarcassa dovuto a prestazioni di servizi erogate nei confronti di soggetti passivi di un altro Stato, UE e fuori UE. Ne consegue che gli emendamenti, proposti dal Ministero del Lavoro nella legge di stabilità all'esame del Parlamento, che prevedevano l'abolizione di tale obbligo, sono respinti.

Pertanto, allo stato attuale, la base contributiva deve comprendere anche le "prestazioni estere".

Per quanto riguarda il protocollo di intesa in essere tra Inarcassa e Animp afferente la determinazione della base imponibile per volume di affari Italia dei General Contractor (GC) nessuna richiesta di revisione né alcun chiarimento pure sollecitato sono pervenuti ad Animp da parte di Inarcassa. L'accordo, firmato il 17/03/2010, valido per cinque anni e rinnovabile sulla base di successive intese tra le parti, configura la determinazione convenzionale del volume d'affari imponibile per il calcolo del contributo integrativo, definendone i criteri di riduzione rispetto al volume d'affari complessivo.

Proprio per il fatto che si fonda su un criterio **convenzionale** della base imponibile, definito di comune accordo tra le parti, si ritiene che detto accordo conservi piena validità e che pertanto la disposizione legislativa che riguarda le "prestazioni estere" non modifichi i termini e la validità del protocollo di intesa. A seguito di una prima analisi è ragionevole pensare che questa posizione possa essere sostenuta da parte dei GC nei confronti di Inarcassa nel momento in cui diverse pretese dovessero dalla stessa essere avanzate, dopo aver sentito il parere di qualificati e specializzati studi legali. Nel caso Inarcassa richiedesse una diversa determinazione della base imponibile, prima della prevista scadenza dell'accordo al 17/03/2015, potrebbero quindi sussistere i presupposti per avviare, da parte dei GC, un contenzioso su base giuridico/legale nei confronti della stessa.

In ogni caso non è determinabile l'imponibile dovuto al volume di affari estero sulla base del protocollo in essere che definisce chiaramente un diverso ambito applicativo (volume di affari Italia).

Animp è disponibile, su specifico incarico di ciascuno dei GC interessati, a coordinare le attività di carattere legale che i GC decideranno di intraprendere a tutela del rispetto dell'accordo.

Ing. Pierino Gauna- Consigliere Animp
Avv. Guido Maglionico- Servizio Legale Animp